

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI BORSE DI STUDIO E BORSE DI RICERCA

Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31/05/2021)

TITOLO I

Articolo 1 - Premesse

Il presente regolamento prevede i criteri generali per l'attivazione di borse di studio e di ricerca e la conseguente gestione da parte della Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus di seguito denominata Fondazione. Sulla base dell'art 4 dello Statuto della Fondazione il presente regolamento viene emesso con lo scopo di fornire le linee guida per la gestione dei rapporti instaurati nelle forme contrattuali di cui sopra

Articolo 2 - Principi generali

La Fondazione fra le attività previste dall'art 4 dello Statuto al punto (i) specifica di "sostenere le attività cliniche, di formazione e di ricerca attraverso la concessione di premi, contratti, borse di studio e di ricerca, sovvenzioni anche a beneficio di dipendenti di strutture sanitarie".

Le borse di studio/ricerca sono istituite e assegnate al fine di consentire a giovani studiosi e a ricercatori di svolgere a scopo formativo studi e ricerche nei settori sopra menzionati. Il coordinamento della borsa di studio/ricerca è affidato al Comitato Scientifico che supervisiona la formazione e/o la ricerca, ne segue l'avanzamento, certifica la relazione finale e garantisce la corretta esecuzione dell'oggetto specifico della Borsa.

Tali borse di studio e di ricerca non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

I compensi sono finalizzati a sostenere la formazione e la ricerca scientifica. L'erogazione a favore del borsista non costituisce perciò il corrispettivo di un'attività lavorativa sia dipendente che autonoma ma un sostegno economico di un'attività di studio e ricerca non compresi tra i contratti di lavoro.

Il periodo di fruizione complessivo delle borse di studio/ricerca non potrà essere inferiore a 6 mesi e superare complessivamente i 24 mesi inclusa una sola proroga. Non sono ammessi alle selezioni coloro i quali abbiano un rapporto di lavoro con la Fondazione e coloro che abbiano usufruito di contratti a tempo determinato, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, incarichi professionali e contratti d'opera con la Fondazione.

Articolo 3 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento:

- per borsa di studio si intende il finanziamento concesso ai soggetti aventi titolo al fine di consentirne il proseguimento e il completamento della formazione post-lauream, tramite l'approfondimento di particolari tematiche di ricerca e/o tecnologiche. Le borse di studio sono assegnate a giovani laureati in discipline attinenti il settore di ricerca oggetto della borsa di studio.
- per borse di ricerca si intende la corresponsione di assegni per la collaborazione o lo svolgimento di attività di ricerca con la partecipazione a gruppi o progetti di ricerca;

TITOLO II

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

Articolo 1 - Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alle selezioni per il conferimento della borsa di studio/ricerca deve essere sottoscritta dal candidato e non è soggetta ad autenticazione.

1. Possono partecipare al concorso coloro che sono muniti di laurea o titoli universitari superiori e che possiedono gli ulteriori ed eventuali requisiti di volta in volta previsti dal bando.

2. Per i cittadini stranieri il titolo di studio richiesto deve essere riconosciuto equivalente in Italia dall'autorità competente.

Articolo 2 - Attestati

Gli attestati, i fatti e le qualità personali dei candidati possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48 DPR n. 445/2000). Il candidato deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge (art. 76 D.P.R. 445/2000).

Articolo 3 - Selezione

Le borse di studio/ricerca vengono bandite con delibera del Consiglio di Amministrazione in relazione a progetti e iniziative della Fondazione sentito il Comitato Scientifico e sono conferite attraverso una selezione per titoli.

Possono partecipare coloro che abbiano i titoli di studio richiesti e posseggano i requisiti di volta in volta previsti e indicati.

Articolo 4 – Modalità di assegnazione delle borse

I bandi di concorso sono emanati dal Presidente della Fondazione con il Comitato Scientifico e resi pubblici 10 giorni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande attraverso sistemi telematici con pubblicazione sul sito web della Fondazione.

I bandi stabiliscono le modalità di concessione delle borse concernenti:

- titolo di studio richiesto
- oggetto dell'attività di ricerca
- durata
- importo erogato
- indicazione del Responsabile

La Commissione giudicatrice è composta dal Presidente della Fondazione e dal Comitato Scientifico. Ai fini del giudizio di merito, la Commissione tiene conto dei titoli, valutando la preparazione dei candidati e la loro attitudine a svolgere i compiti di ricerca previsti nel bando. Al termine dei suoi lavori la Commissione predispose un apposito verbale ove riporta il giudizio su ogni concorrente e la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei. La graduatoria diviene immediatamente esecutiva e viene pubblicata sul sito web della Fondazione.

La graduatoria dei vincitori comprende, nell'ordine, i primi classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello delle borse messe a concorso. Secondo i criteri stabiliti nel bando, le borse che si rendessero disponibili per rinuncia dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultanti idonei nell'ordine della graduatoria.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Articolo 5 - Avvio delle borse

L'assegnazione della borsa di studio/ricerca viene comunicata al vincitore mediante e-mail con la specificazione della data di inizio e della sede dove verrà svolto il lavoro di ricerca. Analoga comunicazione sarà trasmessa anche al Responsabile della borsa di studio/ricerca.

Articolo 6 - Decadenza e rinuncia dalle borse di studio

Decade dal diritto alla fruizione della borsa l'assegnatario che non abbia inviato, secondo le disposizioni previste nella lettera di assegnazione della borsa di studio/ricerca, esplicita dichiarazione di accettazione. Inoltre l'assegnatario della borsa che in seguito all'accettazione non dia inizio all'attività prevista o che dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente e

ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto, con provvedimento del Presidente della Fondazione, dall'ulteriore fruizione della borsa.

Il provvedimento di cui al precedente comma sarà assunto dal Presidente su proposta del Responsabile. Qualora l'assegnatario di borsa di studio/ricerca, per sopravvenute ragioni di qualsivoglia natura, non possa portare a compimento l'attività prevista e, quindi, receda anticipatamente dal diritto alla borsa, dovrà darne tempestiva comunicazione al Presidente della Fondazione, al Responsabile della borsa e al Comitato Scientifico. Resta fermo, in tal caso, che l'importo della borsa riconosciuto al borsista sarà riproporzionato al periodo di effettivo svolgimento dell'attività di studio e ricerca oggetto della borsa di studio, con conseguente necessità, da parte del borsista, di restituire eventuali somme anticipatamente ricevute.

Articolo 7 - Pagamenti, coperture assicurative e relazione finale borse di studio

Il pagamento delle borse avviene, di norma, tramite l'erogazione di acconti mensili.

Al termine dell'attività, o secondo le scadenze previste nel bando, gli assegnatari delle borse devono inviare al Presidente della Fondazione una relazione dettagliata sull'attività svolta, vistata dal Responsabile della borsa e dal Comitato scientifico.

I titolari di borse di studio/ricerca dovranno sottoscrivere, se non ne sono già titolari, polizza di assicurazione contro il rischio di infortuni che possano verificarsi nello svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso terzi.

In sede di accettazione della borsa di studio/ricerca il titolare dovrà dichiarare di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare le normative vigenti presso il luogo in cui verrà svolta la ricerca, e in particolare i regolamenti che disciplinano il comportamento degli operatori in merito alla sicurezza connessa alle attività da svolgere nell'ambito del programma oggetto della borsa. Il borsista sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle norme di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si troverà ad operare. Il Responsabile Scientifico è garante e responsabile del rispetto delle norme di sicurezza previste nelle strutture dove si effettua la borsa.

Articolo 8 - Ammontare della borsa di studio

L'ammontare lordo delle borse di studio/ricerca, viene stabilito nel bando della borsa.

L'entità della borsa sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Limiti di età

L'eventuale limite di età viene fissato di volta in volta nel bando della borsa di studio/ricerca.

TITOLO III

FINANZIAMENTO E COFINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO E DI RICERCA

Articolo 1 - Premesse

L'Art. 4 dello Statuto della Fondazione (punto i) prevede, fra le varie attività, la possibilità di finanziare borse di studio/ricerca per sostenere le attività cliniche di formazione e di ricerca. Per questo scopo la Fondazione può finanziare e/o cofinanziare borse di studio e di ricerca anche mediante la stipula di apposite convenzioni con Università ed altri enti pubblici

Articolo 2 - Finanziamento

Il finanziamento e/o il cofinanziamento di borse di studio e di ricerca è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Presidente, del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Scientifico, che proporrà i campi in cui attivare le borse di studio/ricerca.

Il finanziamento della Fondazione è vincolato allo specifico progetto indicato nella delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il finanziamento e/o il cofinanziamento di borse di studio e di ricerca da parte della Fondazione avviene sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e mediante la pubblicazione telematica di appositi bandi, recanti l'importo della borsa di studio o di ricerca.

Gli interessati dovranno presentare apposita richiesta scritta in risposta al bando, allegando:

- curriculum scientifico del candidato
- produzione scientifica del candidato.

Le richieste verranno esaminate dal Presidente della Fondazione e dal Comitato Scientifico i quali delibereranno le assegnazioni dopo aver esaminato la domanda. In caso di valutazione positiva verrà data comunicazione all'interessato.

Articolo 3 - Importi

Gli importi delle borse di studio e di ricerca finanziati/cofinanziati dalla Fondazione devono essere coerenti con quanto espressamente previsto nel progetto di riferimento.

Torino, 1 giugno 2021

Il Presidente della Fondazione



Il Segretario della Fondazione



Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2021